



CSA Regioni Autonomie Locali

Aderente Cisar

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 – 00185 Roma – Tel. 06-490036

P.e.: coordinamento.csa@csaral.it – Pec: nazionale@pec.csaral.it

Segreteria Nazionale Dipartimento Polizia Locale

Via Prospero Alpino 69 – 00154 Roma

Tel. 06-5818638 – cell. 3500897975

P.e.: segreteria.nazionale@ospol.it – Pec: csa.dplnazionale@pec.it

STATI GENERALI DELLA POLIZIA LOCALE D'ITALIA **a cura del Dipartimento Polizia Locale** **CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI**

RELAZIONE

Riccione - 22 settembre 2023

Gentilissimi convenuti,

permettetemi un particolare saluto e ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Locale oggi qui presenti e provenienti da ogni regione d'Italia. Un ringraziamento alle Istituzioni, ai Sindacati e alle Associazioni che con la loro presenza hanno dimostrato sensibilità verso la categoria e disponibilità al dialogo sulla legge di riforma della Polizia Locale.

Spiace lamentare assenze anche importanti ma, evidentemente, non hanno la stessa sensibilità di chi vuole apertamente affrontare la materia davanti una platea di operatori della Polizia Locale.

Prima di affrontare nel merito la possibilità, che ovviamente auspichiamo e rivendichiamo, di poter riformare l'ordinamento della Polizia Locale in Italia nell'attuale legislatura, è bene tributare ancor'oggi gli importanti meriti alla vigente Legge Quadro n° 65 approvata in quel lontano giorno del 7 marzo 1986.

Nonostante tutti i tentativi di diluirla o superarla con norme parallele e spesso in aperto contrasto con essa, è rimasta un presidio di legalità contro improvvide amministrazioni locali che sull'onda dell'euforia "privatistica" degli anni '90 hanno cercato di delegittimare la funzione dei Corpi e Servizi.

Valga per tutti l'infausto tentativo che l'allora Comune di Roma nel 1996 fece nel cercare di trasformare il più importante Corpo di Polizia Locale d'Italia che contava quasi 7.000 addetti, in una Istituzione *municipalizzata* (la paventata 14ma mensilità la dice tutta).

Fummo allora gli unici a contrastare quest'assurdità e grazie anche al fondamentale apporto del Prof. Avv. Nicola Coco, purtroppo scomparso, ne uscimmo vittoriosi sia al TAR sia al Consiglio di Stato.

In quel fausto giorno del 3 luglio 1997 la legge quadro dimostrò tutta la sua forza *ope legis* evitando la disgregazione della Polizia Locale di Roma e presumibilmente di altri Corpi delle grandi città.

Se l'esempio fosse passato indenne al vaglio della giustizia che aveva sancito in modo puntuale, rigoroso ed incontestabile, che *l'attività di polizia, quale quella assolta dai Corpi e Servizi di Polizia Municipale, configura l'esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio*, quindi la non riducibilità della Polizia Locale a servizio di natura sociale, ora staremo a parlare di altro.

Quello che purtroppo abbiamo potuto osservare in questi trentacinque anni da quella data di approvazione della 65/86, è come lo Stato, in particolare, abbia in tutti modi cercato di isolare, tecnicamente diremmo "decontestualizzare", quella legge e quelle aspettative che ne scaturirono per gli operatori.

C'è stato un progressivo strabismo legislativo e contrattuale che ha portato per la Polizia Locale una divaricazione tra i doveri operativi sempre più aumentati, rispetto ai diritti progressivamente diminuiti.

In altri termini la politica si è preoccupata di assegnare un ampliamento di compiti e funzioni alla P.L., spesso in maniera surrettizia, in virtù del rafforzamento del ruolo dei Sindaci sul fronte della legalità a partire dagli anni '90, ma dall'altro abbiamo assistito a crescenti discriminazioni in termini di riconoscimento sullo status normativo ed economico degli operatori, che ricordiamo, operano come organo di polizia strutturato in Corpi o Servizi che dir si voglia proprio grazie alla legge quadro.

Un rapido excursus di quello che è successo in questi trent'anni, dimostrerà quanto asserito e ci aiuterà a capire le ragioni di una riforma.

ILQUADRO GIURIDICO E CONTRATTUALE DOPO LA LEGGE QUADRO

Uno dei primi provvedimenti che cominciò a erodere il valore di quella legge quadro, fu la riformulazione delle qualifiche polizia giudiziaria.

È ben ricordare che l'allora art. 221 c.p.p. richiamato nell'art. 5 della legge quadro allora in vigore, prevedeva che la qualifica di polizia giudiziaria riguardasse tutte le "guardie di Province e Comuni" senza limitazioni temporali. Con l'approvazione dell'allora nuovo codice di procedura penale, avvenuta nel settembre del 1988, il famigerato per noi art.57/2 comma lett b), modificava l'ex art.221 riportando la dicitura "*...e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.*" Formulazione che aprì immediatamente contenziosi sull'operabilità o meno del personale non in servizio a fronte d'illeciti di natura sanzionatoria, e non solo, commessi alla tutela della collettività.

Il momento cruciale fu però la riforma legislativa intervenuta sul rapporto di lavoro pubblico promotore il Governo Amato che portò all'approvazione nel febbraio del 1993 del D.lgvo n°29.

Fino allora il sistema unico di legiferazione del rapporto di lavoro e di rinnovo della contrattazione collettiva - al netto del T.U. del 1957 - avveniva tramite appositi D.P.R. per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto Amato operò una distinzione netta per i lavoratori pubblici.

L'art. 2 del decreto nella prima parte, sanciva una sorta di "liberalizzazione" della contrattazione collettiva in analogia alle disposizioni previste del settore "privato" e che riguardava la maggior parte dei dipendenti pubblici. Nella seconda parte, a partire dal comma 4, si istituiva una "riserva di legge" per una serie di soggetti di particolare rilevanza istituzionale. Tra gli altri vi erano inclusi, i magistrati e il personale delle forze di polizia a ordinamento nazionale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale).

A seguito poi di successive modifiche intervenute, tale netta distinzione è incardinata negli artt. 2 e 3 del D.lgvo n° 165 del 2001.

Noi allora non eravamo per nulla convinti che per la Polizia Locale le cose sarebbero andate meglio con la c.d. "privatizzazione", come le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in quell'occasione sostennero e, come OSPOL unitamente ad altre organizzazioni sindacali autonome e associative, organizzammo una grande manifestazione a Roma per chiedere l'inclusione della Polizia Locale nella particolare deroga prevista per le altre forze di polizia, proprio per la rilevanza dei compiti che la legge quadro le assegnava, contrastante con un regime privatizzato. Quella manifestazione non fu vana e sensibilizzò una politica "distratta" iniziando a parlare di riforma.

Con il trattato di Maastricht, che l'Italia ratificava e che entrò in vigore dal 1° novembre del 1993, l'Italia s'impegnò a mantenere il rapporto deficit/PIL entro il 3% annuo. Percentuale che impose progressivamente misure drastiche di riduzione della spesa corrente.

La c.d. "privatizzazione" del rapporto di lavoro pubblico nel volgere di un paio di anni divenne una vera gabbia salariale e normativa senza che la contrattazione collettiva potesse alcunché.

Già da quell'anno iniziarono le complicazioni per rinnovare i contratti. Il primo CCNL successivo alla riforma Amato, venne firmato solo a luglio del 1995 per i dipendenti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Gli aumenti furono sostanzialmente esigui e venne istituita un'indennità per la c.d. Area Vigilanza che rimase, in concreto, inchiodata a valori modestissimi e di cui diremo tra poco.

Con il decreto Amato venne formalmente precluso il rapporto con la parte governativa e s'istituiva un Agenzia tecnica che aveva (a tutt'oggi) il compito di redigere, contrattare e sottoscrivere il CCNL. Parliamo dell'ARAN ovviamente, che avrebbe agito da quel momento solo in conformità agli atti d'indirizzo non derogabili.

E così le frizioni con i sindacati in occasione di ogni rinnovo biennale del CCNL (ora triennale) sono state continue proprio per le limitazioni finanziarie imposte da leggi di bilancio e patti di stabilità fissati nell'ambito dei trattati dell'Unione Europea.

Di fatto a oggi in quasi trent'anni di contrattazione, che sono iniziati appunto nel 1995 per concludersi con l'ultimo CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 per il triennio 2019-2021, rinnovare con tempestività i Contratti Collettivi Nazionali nel settore pubblico è cosa impossibile.

Ne è prova tangibile il triennio 2022-2024, prossima alla scadenza contrattuale, che ha un accantonamento minimale di 1,5 miliardi a fronte di un'inflazione esplosa oltre il 12%. Nel corso del 2023 e del 2024 ne richiederebbe un finanziamento di dieci volte tanto!

Rammentiamo a tutti noi che per sei anni - dal 2010 al 2016 - i contratti collettivi pubblici sono stati bloccati per il rischio del dissesto finanziario del paese e la liquidazione ai lavoratori pubblici (TFS o TFR che sia) ora viene erogato dall'INPS solo dopo 24 mesi dall'avvenuta cessazione per arrivare addirittura a 36 qualora l'importo superi i 50.000 euro.

Quegli anni sono stati i più bui e persecutori che i Governi alternanti di Centro-Destra e di Centro Sinistra hanno attuato nei confronti dei lavoratori pubblici. Solo la Corte Costituzionale ha provato ad arginare queste persecuzioni. L'ha fatto nel 2015 obbligando il Governo a ripristinare la contrattazione collettiva, l'ha rifatto adesso (2023) per far cessare la discriminazione temporale sulla liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto che, dovrebbe, essere erogato entro sei mesi dall'avvio dell'istruttoria. L'accanimento contro il lavoro pubblico deve cessare. Ma, ripetiamo, non abbiamo visto fino ad ora nessuna inversione di tendenza se non campagne velleitarie.

Tanto per restare nel solco delle discriminazioni che violano palesemente la c.d. "privatizzazione" del rapporto di lavoro, è doveroso rappresentare alle istituzioni, che per obbligo di "legge":

- non possiamo incrementare le risorse per la contrattazione decentrata, neanche con i proventi contravvenzionali dell'art. 208 del CdS per la Polizia Locale, avendo fissato un limite inderogabile nell'anno 2016.

- non abbiamo alcuna forma di detassazione sulle indennità di disagio, di straordinario o produttività, né fringe benefit, né welfare aziendale se non con i soldi già stanziati dalla contrattazione decentrata.
- ancora dopo dieci anni, permane una penalizzante e ingiustificata decurtazione del salario accessorio per i primi dieci giorni di malattia.
- il valore del buono pasto è fissato per legge a € 7,00 che, visto l'incremento dei prezzi, appare del tutto insufficiente a garantire un pasto dignitoso a chi lavora.

In un contesto di tali vincoli e di prepotenti intenzioni, men che meno la Polizia Locale ha potuto trovare soddisfazione, se si eccettua l'istituzione di una Sezione interna al CCNL 2018 che però è ancora priva di risorse economiche da destinare specificatamente e non può normare aspetti salienti ordinamentali.

Oltretutto, ogni risorsa richiesta dalla Polizia Locale di fatto, con gli attuali assetti contrattuali, comporta una riduzione di risorse al restante personale delle Regioni, degli Enti Locali e delle Camere di Commercio.

La dimostrazione inconfutabile è data proprio da quell'indennità di Polizia Municipale, **pensionabile**, che l'ormai inapplicabile art.10 della Legge Quadro del 1986 prevedeva di poter commisurare fino all'80% del valore fissato per l'analoga indennità di funzione percepita dal personale delle Polizie di stato.

In ogni rinnovo del CCNL abbiamo tentato d'incrementarla a un valore dignitoso ma per le ragioni appena dette è stato praticamente impossibile.

Era poco meno di 90 euro al mese nel 1995 e dopo trent'anni, ovvero otto rinnovi di CCNL, siamo ad appena 104 euro e spicci.

Nella Polizia di Stato l'indennità è cresciuta e attestata a oltre 590 euro al mese per l'agente, fino a sfiorare i 1.000 euro al mese del vice-questore.

Questi sono i dati nella loro crudezza, come solo i numeri sanno ben rappresentare. Ogni altro commento appare francamente superfluo, se non di rivendicare un diverso assetto contrattualistico che eviti la commistione delle risorse economiche tra la Polizia Locale con le sue necessità funzionali e organizzative, e il restante personale delle Autonomie Locali.

Poi la vicenda previdenziale e assistenziale. È stato l'ennesimo smacco che la Polizia Locale ha subito successivamente al 1995 con l'approvazione della riforma previdenziale del Governo Dini. Abbiamo ritenuto giusto che la riforma di quel tempo riequilibrasse gli anni minimi di contribuzione tra il lavoro pubblico e quello privato (per non penalizzare le future generazioni), inserendo un numero complessivo di settimane contributive equivalenti a 35 anni con possibilità dai 57 anni. Ma da lì in poi per i lavoratori pubblici "privatizzati" non c'è stato più scampo.

Messa da parte in quel frangente l'equiparazione previdenziale alle altre forze di polizia, per l'impedimento previsto dall'art. 2 del citato D.lgvo sulla privatizzazione del rapporto di lavoro della Polizia Locale, vennero allora indette numerose manifestazioni sindacali richiedendo l'attualizzazione della Legge Quadro con l'inserimento della categoria della Polizia Locale tra i lavoratori usuranti, in ragione della tossicità degli ambienti urbani, dei disagi obiettivi per le attività di prevenzione, controllo e repressione in ogni contesto del territorio, anche a rilevanza sociale. Ma, il Ministero del Lavoro prima nel 1999 con un Decreto Ministeriale e poi successivamente nel 2011 con un Decreto Legislativo, snobbò tutte le richieste avanzate da tutte le organizzazioni sindacali.

La ciliegina sulla torta poi arrivò con i lavori gravosi. Istituiti con la legge n°232 del 2016, pur prevedendo minori agevolazioni e significative limitazione al trattamento massimo erogabile (ricordiamo che per il lavoro usurante è possibile a determinate condizioni accedere alla pensione da 61 anni e 7 mesi senza penalizzazioni, per il lavoro gravoso il limite parte invece da 63 anni), ha visto di nuovo esclusa la Polizia Locale.

Conclusioni, nessuna equiparazione previdenziale né alla Polizia di Stato, né ai lavoratori usurati, né ai lavoratori gravosi: si va in pensione con 43 anni di contributi o, peggio ancora, con 67 anni di età. Non ci sono parole.

Sul piano assistenziale, non possiamo esimerci di sollevare il problema dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Elementi che erano propri dello status del lavoratore pubblico tolti inopinatamente da quella tempesta previdenziale che ricordiamo come la "riforma Fornero" del Governo Monti. Solo dopo lunghe discussioni e con l'approvazione della legge sulla "sicurezza urbana", nel 2017 l'equo indennizzo è stato ripristinato. Poi, come al solito, la parte più importante è rimasta casa: nessuna pensione privilegiata diversamente da tutti gli altri tutori dell'ordine, nessun riconoscimento per le lesioni permanenti riportate in servizio!

Di positivo, e lo sottolineiamo come un apprezzamento per tutte quelle amministrazioni locali che lo hanno fatto, c'è ora la possibilità di destinare una quota importante dei proventi contravvenzionali, alla previdenza complementare, o di alimentare ulteriori forme di assistenza integrativa in caso d'infortuni occorsi all'operatore. Ma è comunque una facoltà e non un diritto.

A volte basta una dichiarazione di dissesto nei bilanci per vanificare quello che si è riusciti ad ottenere dopo anni di duro confronto con la parte datoriale.

Per una comune riflessione, si rileva che nei Corpi e Servizi di Polizia Locale dislocati nei 7.901 Comuni e nei Corpi provinciali/metropolitani, solo c.ca il 25% degli Enti ha introdotto la previdenza integrativa.

LE INIZIATIVE E LE RIVENDICAZIONI DEL Sindacato CSA Regioni Autonomie Locali – Dipartimento Polizia Locale

Ovviamente in questi anni non siamo stati inerti di fronte a questo quadro a dir poco sconcertante, intenti anche a contrastare le periodiche campagne denigratorie da parte di alcuni giornali o conduttori televisivi verso le rivendicazioni reclamate dalla categoria.

Quello che è certo che le inerzie legislative nei confronti della Polizia Locale, ha obbligato il CSA a indire uno sciopero nazionale il giorno 12 febbraio del 2015 che ha fatto storia di questa categoria. Quel giorno ben 15.000 agenti vennero a Roma a manifestare con un grande corteo per le troppe ingiustizie e la mancanza di risposte alle rivendicazioni.

Quello sciopero che si concluse trionfalmente a Piazza Bocca della Verità, vide un'adesione dell'80% degli appartenenti ai Corpi e Servizi di tutta Italia, indipendentemente dall'appartenenza a questa o altre organizzazioni sindacali. **Era uno sciopero che rivendicava “dignità e giustizia”.**

Nel 2016 il CSA Dipartimento Polizia locale, con l'OSPOL, unitamente ad altre associazioni che hanno aderito, decidemmo anche di rivolgersi all'Unione Europea, presentando la petizione 0696/2016 a firma del nostro Presidente OSPOL Luigi Marucci e del Segretario Generale del CSA Francesco Garofalo, alla competente Commissione Europea per segnalare con precisa documentazione e argomentazioni, la disparità di trattamento fra Polizie di stato e quelle locali. In quella sede siamo stati ascoltati e compresi.

La Commissione delle Petizioni del Parlamento Europeo, in data 28 novembre 2017, inoltrò al Ministero degli Interni una richiesta di chiarimenti sulle incongruenze legislative, contrattuali, previdenziali tra i due ambiti (P.L. e P.S.).

Il Ministero ha sì risposto, adducendo che in primis le problematiche inerenti all'ordine pubblico e alla sicurezza sono di competenza esclusiva dello Stato, ma nulla o quasi nulla ha detto sullo status degli operatori di polizia locale se non richiamare i pannicelli caldi della nuova Sezione prevista nel CCNL del 2018 - su cui abbiamo espresso le nostre riserve per le criticità evidenziate nelle precedenti notazioni - e dell'equo indennizzo ripristinato senza la pensione privilegiata nel 2017.

Era l'ennesimo tentativo di liquidare la cosa come irrilevante o del tutto marginale rispetto alla richiesta fondamentale. Ma non ci siamo arresi.

Il 22 gennaio 2019, una folta rappresentanza del CSA, donne e uomini in divisa della Polizia Locale, sono stati nuovamente auditi a Bruxelles.

Infatti, la Commissione, aveva ritenuto “non soddisfacente” la risposta delle autorità italiane. La Presidente Cecilia Wikstrom scrisse testualmente:

“In seguito alle discussioni del 22 gennaio 2019, la commissione per le petizioni ha ritenuto manifestare la propria preoccupazione per la situazione descritta dai firmatari delle petizioni, decidendo quindi di scrivere nuovamente alle autorità italiane. Una lettera viene quindi inviata al Ministro degli Interni Italiano, con i Presidenti dei due rami del Parlamento in copia.”

Il Parlamento nella precedente legislatura grazie soprattutto a questo perentorio sollecito, avviò la riforma in seno alla Commissione AA.CC. della Camera. Gli esiti è storia attuale ma di questo specificherò di seguito.

Poi c'è stato il Covid-19. Gli anni dal 2020 al 2022, quando la pandemia imperversava, la Polizia Locale ha dimostrato tutto il suo valore aggiunto, assicurando il contenimento del contagio con misure di prevenzione e repressione anche nelle comunità più remote, disposte dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero degli Interni, non facendo mancare anche il sostegno ai bisognosi che erano nell'impossibilità di ricevere alcun aiuto.

Potremmo aggiungere molto altro di quello che viene svolto negli ambiti della sicurezza urbana anche sulla base dei vari protocolli siglati tra Prefetture e Sindaci. Ma è un dato certo che spesso interveniamo sindacalmente per verificare come le condizioni operative delle donne e uomini della Polizia Locale, siano di sostanziale disparità rispetto alla Polizia di Stato.

Al di là delle ragionevoli intenzioni permangono oggettive differenze. L'inapplicazione dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 2 della legge sulla sicurezza urbana tra Polizia di Stato e Polizia Locale per inerzie ancora poco chiare fra i soggetti preposti alla sua attuazione, in materia di scambi informativi e procedure d'integrazione su alcune tematiche professionali importanti, unitamente a un quadro di riferimento legislativo e sostegno economico ai Corpi e Servizi, inattuato in larga misura anche da parte di molte Regioni e Comuni in materia di dotazioni strumentali e attività di formazione, lasciano però trasparire senza mezzi termini uno squilibrio delle forze in campo che incide anche sul piano motivazionale.

LA NUOVA STAGIONE POLITICA E ISTITUZIONALE

Ora però il Paese ha una nuova maggioranza e un Governo che è in carica per il secondo anno e per noi tutti è il momento di capire.

Come sempre con la nuova legislatura sono proposte o riproposte leggi d'iniziativa parlamentare per il riordino della Polizia Locale.

Annotiamo con un certo disappunto, considerata anche la storia parlamentare, che nessun partito dell'attuale opposizione abbia presentato un testo di riforma e di questo siamo dispiaciuti e preoccupati.

Vorremo capire se implicitamente le forze di opposizione ritengono che la cosa sia "questione di governo" oppure se c'è una fase di elaborazione da cui attenderci qualche risposta.

Nelle attuali analisi dei testi della riforma di legge, sarebbe bene comunque evitare di "infiltrare" nel testo riferimenti sulla "sicurezza urbana" nell'accezione prevista dall'art. 3 della legge del 2017, che poco hanno a che fare con lo *status* degli operatori della Polizia Locale.

È un rischio che andrebbe evitato perché continuare a inserire nella riforma organica della legge quadro attuale, altri soggetti che hanno titolo a intervenire sul fenomeno del degrado sociale nel senso più ampio del termine (la c.d. sicurezza urbana integrata), coinvolgerebbe ordini professionali, associazioni e forme di volontariato che inevitabilmente inficerebbero la riuscita della riforma.

Questa nostra avversione, non implica che il legislatore non possa intervenire in seguito, o parallelamente, con apposite norme sulla disciplina generale della sicurezza urbana nell'accezione definita dall'art. 3 della Legge n°48/2017, con tutte le implicazioni urbanistiche, sociali, culturali ed economiche che questo comporta.

Noi oggi dobbiamo prima qualificare, o sarebbe meglio "riqualificare", gli attori principali per quelle attività svolte riconducibili alla "sicurezza integrata", che l'art. 2 individua in due soggetti ben identificati: le Forze di Polizia Statali e le Polizie Locali e, in tal caso, la sola Polizia Locale, normativamente anello debole della filiera, attraverso una riforma ordinamentale.

È bene rammentare che la sicurezza urbana *strictu sensu*, implica "esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati" (ex plurimis Sent. n. 196/2009; Sent. n. 226/2010); pertanto, la vera sicurezza urbana altro non è che declinazione localistica della materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui alla lett. h, c. 2, art. 117 della Costituzione.

È, un ambito di esercizio decentrato del potere, su una materia riservata alla competenza esclusiva dello stato. Oggi siamo qui soprattutto per questo ed è bene chiarircelo fra gli addetti ai lavori!

Il CSA Dipartimento Polizia Locale, possibilmente in maniera unitaria con le altre organizzazioni sindacali e associazioni oggi presenti, chiede che si avvii un confronto definitivo su cui auspichiamo che il Parlamento e in particolare le Commissioni preposte esaminino un testo unificato da cui partire e, ci permettiamo di aggiungere, magari già in larga parte condiviso.

Ci riferiamo senza troppi giri di parole, al testo approvato nella precedente legislatura dalla Commissione AA.CC., con la presidenza dell'On.le Brescia e con la relatrice On.le Bordonali, in data 22 settembre 2021.

Successivamente a quell'approvazione però, nel dicembre del medesimo anno, ci fu una trasfigurazione di quel testo. Dopo un passaggio, più politico che tecnico al Ministero degli Interni, quest'ultimo rinviava il testo alla Commissione con le modifiche concordate che, ancora una volta, riportavano la Polizia Locale a fare tre passi indietro invece che in avanti.

La proposta era ritenuta inaccettabile da gran parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni qui presenti.

Noi per l'occasione, era il 21 dicembre del 2021, c'eravamo riuniti a Roma in una Assemblea Nazionale con la presenza del Presidente e del Vice Presidente della Commissione A.C. della camera. Proprio di fronte a loro manifestammo la rabbia per questa travisazione e al termine di quella giornata non esitammo a indire lo stato di agitazione a livello nazionale della Polizia Locale se quel testo avesse continuato l'iter parlamentare. Ancora una volta, ci duole dirlo, si perpetrava la resa del legislatore. Questa è la nostra personale opinione.

I REQUISITI ESSENZIALI DI UNA RIFORMA DI LEGGE CONDIVISA

Siamo oggi consapevoli che ora, XIX legislatura, governa una diversa maggioranza e che la nuova Commissione AA.CC., del Senato questa volta, sembra aver preso a cuore la Polizia Locale per cui auguriamo al Presidente Sen. Balboni e a tutti i suoi componenti, di operare tenendo conto che sono oltre trent'anni che questa richiesta corale di riforma passa da una legislatura a quella successiva senza alcun risultato. Solo carte e tante belle parole "elettorali".

Va detto a completamento del quadro politico che si prospetta, che il Ministero degli Interni per voce del sottosegretario Molteni ha ufficialmente comunicato in audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera il 19 luglio scorso, che è intenzione del Ministero degli Interni far approvare una legge delega governativa dal Parlamento su cui poi emanare i relativi decreti attuativi.

Intanto sia chiara un cosa, al di là dei gruppi di studio più o meno riservati sulla riforma, il sindacato chiede e pretende di essere ascoltato su qualunque iniziativa legislativa o delegata pertinente l'ordinamento della Polizia Locale che riguarda gli uomini e le donne in divisa, non astratte formulazioni concettuali.

Oggi, comunque, all'interno del consesso degli Stati Generali della Polizia Locale, memori dell'accaduto, vogliamo darvi una nostra indicazione sul metodo e sui contenuti ineludibili che vadano incontro alle legittime e sacrosante aspettative degli oltre 50.000 operatori di Polizia Locale in Italia, decimati di oltre

10.000 unità negli ultimi dieci anni per i blocchi assunzionali e le carenze finanziarie degli Enti Locali.

Sul metodo: riteniamo preferibile avviare un percorso parlamentare per consentire la massima partecipazione democratica alle decisioni da assumere, ma non abbiamo pregiudiziali su altri percorsi legislativi.

Se c'è la buona volontà di procedere tenendo conto delle istanze sindacali e associative più volte rappresentate, noi siamo pronti al confronto.

Sia chiara una cosa però, non ci prospetti una riforma senza un adeguato finanziamento che sia certo ed esigibile. Il finanziamento è necessario per l'assetto giuridico delle qualifiche o ruoli che dir si voglia, per quantificare separatamente a livello nazionale le risorse da destinare alla Polizia Locale in relazione alle sue peculiarità organizzative e, ovviamente, non ultimo la riforma previdenziale e assistenziale nel solco di quanto abbiamo precedentemente detto.

Sui contenuti: Il testo unificato approvato in seno alla Commissione Brescia della precedente legislatura, aveva comunque il merito di aver individuato risorse non certo sufficienti ma importanti pari a 120 milioni di euro, in parte già finanziati per il nuovo assetto previdenziale e assistenziale.

Noi crediamo che serva un ulteriore sforzo anche attingendo ai finanziamenti già in essere al Ministero degli Interni per il potenziamento dei servizi della polizia locale, quantificati in circa 20 milioni annui da destinare alla riforma e non alle ulteriori assunzioni a tempo determinato o progettualità spesso evanescenti.

Così come siamo fermamente convinti che al potenziamento degli organici, drammaticamente in calo, per consentire la copertura dei servizi nell'intera fascia oraria in via continuativa per almeno 12 ore in tutti i Comuni d'Italia e per le intere 24 ore per i capoluoghi di Provincia, possano e debbano concorrere finanziariamente anche le Regioni, proprio in considerazione del ruolo che la Costituzione assegna loro dopo la riforma del 2001 del titolo V della Costituzione. È la complessità di quanto è stato evidenziato che impone una rivisitazione dell'assetto ordinamentale-previdenziale-contrattuale della Polizia Locale.

Essa deve ritornare nell'alveo pubblicistico indicato nell'art. 3 del D.lgvo n°165/2001, istituendo una sua speciale disciplina del rapporto di lavoro.

Con questa modifica potremmo assicurare certezze e celerità per quelle prerogative che nel tempo necessitano agli operatori della Polizia Locale, senza attendere ogni volta pareri dell'ARAN, della Corte dei Conti, del M.E.F. o della Funzione Pubblica, magari in contrasto fra loro anche su vicende francamente sconcertanti (si ricorda solo a titolo esemplificativo la vicenda occorsa alla Polizia Locale in occasione delle attività di contrasto alla pandemia da Covid-19).

Solo dopo incessanti solleciti da parte delle organizzazioni sindacali, il Ministero degli Interni ha riconosciuto agli agenti e ufficiali della Polizia Locale lo status di operatori della pubblica sicurezza impiegati in attività di ordine pubblico per la corresponsione della specifica indennità. Ma possiamo fare un lungo elenco di giornaliera attività in ordine pubblico, mascherate dalla sicurezza urbana-integrata o, meglio, dai servizi di viabilità).

C'è quindi da perseguire senza indugiare ulteriormente, su uno status di equiparazione sostanziale fra le forze di Polizia dello stato a ordinamento civile, nel solco delle richieste già fatte pervenire dalla Commissione Europea al Ministero degli Interni nel 2017 e successivamente al Parlamento nel 2019, cui ancora non è stata data risposta.

Il CCNL attuale di riferimento della categoria (Funzioni Locali), in un contesto di pluralità dei più svariati profili professionali, non è riuscito e non potrà mai soddisfare le esigenze ordinamentali-contrattuali del Settore (Sezione) della Polizia Locale, aventi forza di legge e, oltretutto, non può soddisfare adeguate risorse economiche se non a scapito degli altri 400 mila lavoratori. E questo, lo diciamo, con chiarezza, è scorrettezza istituzionale!

Se non vi è una norma di legge che prevede un'apposita Area contrattuale, l'attuale Sezione si concretizza solo come un mero palliativo e sempre più echeggia l'eterno ma attuale slogan: Amministrativi o Polizia?

La nostra proposta è quella di ripartire dal primo Testo Unificato del 22 settembre 2021 votato e approvato dalla Commissione A.C. della Camera, condiviso dalla categoria, in gran parte condiviso dai sindacati e dalle associazioni che proprio per la sua rilevanza ordinamentale, da parte di molti si era raggiunto un punto di equilibrio a fronte dell'inserimento della Polizia Locale nell'art. 3 del D.lgvo n. 165 del 2001. Il testo certamente può essere migliorato, anche e soprattutto attraverso le modifiche/integrazioni poste con gli emendamenti all'epoca presentati da parte dei sindacati e delle associazioni.

Auspichiamo da oggi quindi, l'avvio di un percorso chiaro e concreto per tutti.

Lo dobbiamo innanzi tutto alle vittime del dovere che anche nella Polizia Locale annoverano molti caduti che oggi negli "Stati Generali della Polizia Locale d'Italia" ricordiamo con un minuto di raccoglimento.

Grazie e buon lavoro a tutti noi!

Stefano Lulli
Coordinatore Nazionale
Dipartimento Polizia Locale CSA